

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 aprile al 3 maggio 2006)

INDICE

BOCO: sul trattamento riservato ai detenuti in una casa circondariale (4-07234) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 10989	FLORINO: sulle indagini relative al tentato omicidio di un appuntato di Polizia (4-07563) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 11008
BUCCIERO: su un caso di affidamento di minorenni (4-08173) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	10989	GUERZONI: sulla formazione dei vincitori di concorso nell'amministrazione penitenziaria (4-09436) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	11011
sugli organici degli ufficiali giudiziari (4-08923) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	10992	LONGHI: sull'attività ispettiva svolta dal Ministro della giustizia (4-07953) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	11011
CALVI ed altri: sulla vicenda di un vice brigadiere della Guardia di finanza (4-07207) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	10995	MALABARBA: su alcuni episodi di violenza all'interno di un carcere (4-08261) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	11013
CORTIANA: sulla divulgazione di notizie a mezzo stampa concernenti la vicenda di una minorenne (4-01434) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	10998	MALABARBA ed altri: sulla possibilità di estradare un terrorista in Italia (4-08877) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	11015
DEMASI: sulle indagini relative alla politica abitativa del Comune di Salerno (4-08330) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	11000	MARINO ed altri: sull'assunzione di ufficiali giudiziari (4-08783) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	10993
DE ZULUETA ed altri: sul trattamento delle donne detenute (4-09369) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	11002	MARITATI ed altri: sulla Cassa delle Ammende per l'assistenza alle famiglie dei detenuti (4-09305) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	11017
FABRIS: sullo stato delle indagini relative ad una truffa (4-06843) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	11005	MORO: sull'assegnazione di un appalto per la gestione di un centro di permanenza temporanea (4-10203) (risp. D'ALIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	11019

SALERNO: sull'indagine giudiziaria relativa ad una federazione sportiva (4-07267) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) Pag. 10996

sullo stato di un'indagine giudiziaria (4-09544) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 11021

SODANO Tommaso: sulla vicenda occorsa ad un detenuto (4-09286) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) Pag. 11022

TREMATERRA: sul diritto all'impiego dei laureati in Scienze motorie (4-09384) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 11024

BOCO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che risulta allo scrivente che le detenute della casa circondariale di Trapani subiscano delle restrizioni non comuni ad altri istituti di pena;

che per esempio, a quanto consta all'interrogante, non è consentito alle detenute avere un lettore CD, una macchina da scrivere o un *computer*;

che le perquisizioni nelle camere sono continue,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare quanto descritto in premessa e accertarne le motivazioni;

come si intenda intervenire per evitare che restrizioni eccessive ledano la dignità umana delle detenute della casa circondariale di Trapani.

(4-07234)

(21 settembre 2004)

RISPOSTA. – Il competente Dipartimento ha comunicato che presso la Casa circondariale di Trapani l'acquisto del lettore CD è consentito tramite il modello 72 e non risultano essere state formulate richieste di autorizzazione all'uso di *personal computer* o macchine da scrivere «per motivi di studio o di lavoro», come espressamente previsto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le perquisizioni all'interno della sezione femminile esse vengono eseguite con cadenza settimanale, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nel pieno rispetto delle previsioni di legge.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che perveniva all'interrogante un lungo esposto a firma dei signori Giuseppe De Toro e Lidia Festa, il cui contenuto di seguito si sintetizza:

nel mese di aprile 2003 i minori DTG e DTM, a seguito di maltrattamenti ed abusi subiti da parte della madre, venivano ricoverati presso l'Istituto dell'Addolorata di Vitulano (Benevento);

i nonni paterni dei minori proponevano ricorso al tribunale per i minorenni di Napoli onde ottenere l'affidamento dei bambini, essendo gli unici familiari con cui i minori si relazionavano correttamente ed

avendo con loro uno stretto legame affettivo, per aver gli stessi vissuto presso la loro abitazione;

i suddetti ascendenti, infatti, pur non essendo riusciti in passato ad interrompere le vessazioni perpetrate dalla madre sui minori, avevano comunque allontanato la stessa dalla loro abitazione;

il tribunale per i minorenni di Napoli, con decreto dell'8/6/04, reso nel procedimento n. 31/03 V.G. n. 2816/04 Cron., respingeva la richiesta di affidamento dei minori ai nonni, prescrivendo a questi ultimi di seguire presso il Centro di protezione del bambino di Benevento «un percorso di valutazione e di miglioramento delle loro capacità di tutela e di accudimento rispetto alle particolari esigenze educative evidenziate nelle relazioni del predetto Centro e di acquisire le necessarie competenze per il recupero dei danni subiti da entrambi i minori», ordinando al Servizio sociale di San Salvatore Telesino di riferirne gli esiti al tribunale con relazioni periodiche;

in data 28/6/04 i nonni paterni dei minori chiedevano, a mezzo lettera raccomandata a.r. al Centro per la protezione del bambino di Benevento, di poter avviare il suddetto percorso, senza ricevere alcuna risposta;

in data 12/7/04 i nonni paterni, per aver constatato le pessime condizioni di salute e psicologiche dei bambini ricoverati presso l'Istituto dell'Addolorata di Vitulano, chiedevano, con lettera raccomandata a.r., un controllo da parte del giudice tutelare di Benevento (mai verificatosi) e dunque proponevano un nuovo ricorso al tribunale per i minorenni di Napoli;

in data 20/7/04 il suddetto tribunale, con decreto, sollecitava il Servizio sociale di San Salvatore Telesino ad avviare il percorso di cui al decreto dell'8/6/04 e ad inviare mensilmente relazioni aggiornate degli sviluppi del percorso stesso e ordinava al medesimo Servizio di avviare un trattamento psicoterapico per i nonni dei minori con psicologi specializzati nel trattamento dell'abuso sessuale e del maltrattamento, onde formare gli stessi per il futuro affidamento dei bambini, pure da relazionare ogni mese;

dopo due ulteriori solleciti al Centro da parte dei suddetti ascendenti questi finalmente, in data 7/9/04, venivano convocati per l'inizio della procedura, ma già in data 28/9/04 la dirigente del Centro comunicava loro l'impossibilità di proseguire le sedute per l'assenza di uno psicologo presso il centro;

i signori De Toro e Festa, dunque, si rivolgevano al proprio Comune di residenza, il quale dopo tre mesi di inutile attesa comunicava loro di non essere stato in grado di reperire uno psicologo e, nel contempo, la locale assistente sociale li informava che a partire dal mese di dicembre 2004 i nonni non avrebbero più potuto avere alcun contatto con i minori, i quali sarebbero stati trasferiti in altro istituto;

in data 21/1/05 i signori De Toro e Festa proponevano un ulteriore ricorso al tribunale per i minorenni di Napoli, rimasto a tutt'oggi senza esito;

i predetti ascendenti riferiscono inoltre di non aver avuto più alcun contatto con i nipoti e di ignorare in quale istituto i medesimi si trovino collocati, nonchè le motivazioni per le quali non potrebbero più vederli e sentirli,

si chiede di sapere, una volta accertata la veridicità dei fatti tutti suesposti:

quali siano le motivazioni che hanno portato all'allontanamento dei minori dai nonni paterni;

se il tribunale per i minorenni di Napoli abbia predisposto altre azioni in merito al caso in esame e, se ciò è avvenuto, per quale motivo i nonni paterni non siano stati resi partecipi di tali decisioni;

se non si ritenga opportuno, in osservanza allo spirito della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, stimolare anche attraverso la predisposizione di appositi sostegni, sociali ed economici, la permanenza dei minori nel loro ambiente familiare, eventualmente rafforzando con un affidamento temporaneo tale ambiente.

(4-08173)

(17 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione, occorre innanzitutto premettere che la procedura relativa ai minori citati dall'interrogante, avviata dal Tribunale per i minorenni di Napoli inizialmente come procedura di controllo della potestà genitoriale e, in seguito, trasformata in procedura di adottabilità, ha consentito di accertare in modo sempre più preciso i gravi motivi di disagio dei due minori.

Infatti, la consulenza psicodiagnostica disposta nell'ambito di un'indagine penale, tuttora pendente, sugli abusi subiti dai suddetti minori non era riuscita ad appurare le cause del disagio dei due minori, i quali del resto non avevano fatto alcuna rivelazione.

Solo nel corso di un breve affidamento extra-familiare il minore ha rivelato i gravi abusi sessuali e gli altri maltrattamenti subiti ad opera dei genitori, che i nonni, sebbene dimoranti nello stesso edificio, non erano riusciti ad impedire. Anzi, dalla successiva istruttoria è emerso che i nonni erano al corrente di alcuni di questi episodi e che si limitarono a litigare con i genitori, con il risultato di aumentare il disagio dei due bambini piuttosto che evitarlo.

Alla luce di ciò, veniva pertanto disposta la riapertura delle indagini e una nuova consulenza psicodiagnostica la quale, raccolti i vissuti dei due minori, confermava la piena attendibilità degli stessi. I minori venivano quindi trasferiti in altra e più idonea struttura e avviati finalmente al recupero del danno.

I nonni paterni, non costituitisi processualmente, hanno avanzato due richieste di affidamento (la seconda delle quali ha dato origine ad un'istruttoria conclusasi solo in data 15 luglio 2005), entrambe respinte con decreti del Tribunale per i minorenni di Napoli, poi comunicati al pubblico ministero il quale avrebbe potuto, a sua discrezione, notificarli ai ri-

chiedenti, e comunque ai genitori, come previsto dall'articolo 9, commi 2 e 5, della legge n. 184/83.

Va purtroppo sottolineato che la dolorosa e complessa vicenda dei minori in questione è stata certamente condizionata, come riferito dall'autorità giudiziaria competente, dalle gravi carenze dei servizi e anche dalle incompetenze della Comunità familiare, come dimostra, a mero titolo esemplificativo, la circostanza che il trasferimento dei minori da una Comunità familiare ad altra struttura più idonea, disposto con decreto del 21 dicembre 2004, ha avuto esecuzione soltanto a seguito del decreto 31 maggio 2005, e cioè ben oltre cinque mesi dopo il primo provvedimento.

Si fa presente infine che nel prosieguo della procedura il citato Tribunale per i minorenni provvederà a muovere le contestazioni di cui all'articolo 9 della legge n. 184/83 ai genitori e ai nonni paterni.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e della giustizia.* – Premesso che:

l'Amministrazione giudiziaria è vicina al collasso;

i posti previsti dall'attuale pianta organica degli Ufficiali Giudiziari C1 sono 2.289, di cui sono effettivamente coperti solo 1.468 (quindi l'attuale copertura è di circa 821 posti);

i posti previsti dall'attuale pianta organica dei Cancellieri C1 sono 7.468, di cui 6.854 effettivamente coperti (quindi l'attuale copertura è di circa 614 posti);

in sostanza la copertura, solo nell'ambito del profilo professionale C1 del Ministero della giustizia, ammonta a ben 1.435 unità;

è utile ricordare che la figura professionale C1, nel Ministero della giustizia (e non solo), ha una valenza vitale, in quanto è l'unica figura in grado di conglobare funzioni di reggenza degli Uffici e funzioni istituzionali (dell'Ufficiale Giudiziario e del Cancelliere);

la legge finanziaria 2005 ha previsto, per la copertura delle carenze in organico degli Ufficiali Giudiziari C1 e dei Cancellieri C1, nell'ambito del Ministero della giustizia, una deroga al blocco delle assunzioni, mediante l'utilizzo di vincitori ed idonei del concorso a 443 posti indetto con decreto ministeriale dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 dicembre 2002;

il 30 aprile 2005, a seguito dei criteri dettati dal Dipartimento per la funzione pubblica, il Ministero della giustizia ha rideterminato le piante organiche;

la procedura concorsuale innanzi citata ha dato luogo, il 30 novembre 2004, alla proclamazione, in totale, di circa 1.196 idonei (compresi i 443 vincitori) e che, considerato che la carenza investe tutto il personale inquadrato nell'area funzionale C (figura professionale C1), sarebbe auspi-

cabile che gli ulteriori idonei in graduatoria, in applicazione della vigente normativa in materia, venissero assunti nell'ambito delle cancellerie giudiziarie, stante la loro identica posizione economica (C1) e le identiche competenze richieste (laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche);

in particolare, per quanto concerne l'utilizzazione degli idonei, l'articolo 9 della legge n. 3/2003 così recita: «...le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione»,

l'interrogante chiede di conoscere quali ostacoli si frappongano all'emanazione, da parte del Ministro per la funzione pubblica, delle attese autorizzazioni, nonché l'entità dei danni che ne derivano all'Amministrazione giudiziaria (attardata nel conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità) ed ai cittadini (impossibilitati ad usufruire adeguatamente del primario servizio della giustizia).

(4-08923)

(23 giugno 2005)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nel mese di giugno del 2004 iniziò l'iter di un concorso pubblico per l'assunzione di ufficiali giudiziari durato quasi due anni;

la professione di ufficiale giudiziario è indispensabile al corretto funzionamento della giustizia;

la carenza di personale idoneo a tale professione costringe i corpi armati dello Stato a svolgere compiti di notifica penale invece di svolgere i compiti istituzionali;

gli uffici per le notifiche civili sono aperti al pubblico per sole due ore al giorno;

la legge finanziaria 2005 all'articolo 100 così recita: «I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350», e all'articolo 117: «I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del Territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»,

si chiede di sapere:

se risulti esatta l'informazione secondo cui esiste uno squilibrio tra le assunzioni dei vincitori del concorso a favore dei distretti di corte d'appello del Nord e in particolare Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto;

se e quali iniziative si intenda porre in essere per attivare le procedure necessarie all'assunzione dei vincitori ed idonei del concorso in applicazione delle norme previste dalla legge finanziaria.

(4-08783)

(26 maggio 2005)

RISPOSTA. (*) - L'assunzione di parte dei vincitori del concorso distrettuali a 443 posti di ufficiale giudiziario C1 è stata disposta utilizzando l'autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 per 154 unità, per altre 94 dall'autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, per un totale di 248 unità.

La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della funzione pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1.

Nei distretti individuati di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, la mancata copertura nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1 era ben superiore al 50 per cento, situazione che si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per i posti vacanti nella citata figura professionale, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.

Poiché 10 unità delle 248 neo assunte non hanno preso servizio, per non lasciare inutilizzate le unità autorizzate, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del concorso del distretto di Firenze, distretto che presentava la maggiore percentuale di mancata copertura immediatamente dopo quelli suddetti.

Considerato che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), prevede una deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio, nel caso di questa amministrazione, è stata individuata dalla stessa legge finanziaria la priorità dell'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei al concorso di cui sopra, sempre nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione.

Si precisa altresì, che, a seguito delle disposizioni dettate dal Dipartimento della funzione pubblica con circolare dell'11 aprile 2005, è stata predisposta la richiesta di autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2005 secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 di-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

cembre 1997, n. 449, dando priorità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 97, lettera c), della legge n. 311/2004.

Con i P.P.D.G. del 23 settembre e 17 ottobre 2005, a seguito della intervenuta autorizzazione dal Dipartimento della funzione pubblica all'assunzione di 350 unità di personale, è stata disposta l'assunzione rispettivamente dei rimanenti 186 vincitori del citato concorso e dei 164 idonei.

Si fa presente, infine, che i vincitori sono stati invitati presso questa amministrazione per la scelta della sede e la firma del contratto il 3 novembre 2005, mentre gli idonei sono stati invitati per gli stessi adempimenti il 4 novembre 2005.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

CALVI, AYALA, MASCIANI, MONTINO, VITALI, MANZIONE, BRUTTI Massimo, BOCO, MAGISTRELLI, ZANCAN, LEGNINI, MACONI, VIVIANI, BRUNALE, PASQUINI, IOVENE, CHIUSOLI, GARRAFFA, CREMA, PAGLIARULO, CAVALLARO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

è pendente presso la Procura della Repubblica di Roma un procedimento penale, al n. R.G. 33917/03, nel quale la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) è parte lesa;

nell'ambito di tale procedimento, l'attività di indagine è svolta da un operatore della Guardia di Finanza, il vice brigadiere Luigino Lambranzi, che da quanto si apprende non svolgerebbe il proprio incarico in maniera consona alla delicatezza e all'importanza del ruolo e dell'incarico ricoperto;

risulterebbe che lo stesso Lambranzi, nel corso dell'attività investigativa, si avvale di, o comunque è accompagnato da, personale estraneo alla polizia giudiziaria e che, in particolare, abbia svolto più di un interrogatorio alla presenza di tale Sandro Callari, un ex direttore tecnico della F.C.I. che da tempo ha concluso il proprio incarico e che ha una posizione notoriamente ostile alla attuale dirigenza della stessa F.C.I.;

risulterebbe altresì che il vice brigadiere Lambranzi abbia violato il segreto istruttorio, rivelando agli organi di informazione tempi e modi delle proprie risultanze investigative;

a quanto è dato sapere il Lambranzi, durante l'ultimo Tour de France, avrebbe comunicato senza averne titolo all'organizzatore Jean Marie Leblanc il coinvolgimento del corridore italiano Stefano Casagrande in una indagine per fatti di *doping*, determinandone l'esclusione dalla corsa francese;

a quanto riferito da persone sottoposte ad interrogatorio, i metodi investigativi utilizzati dal vice brigadiere Lambranzi si caratterizzerebbero per la natura intimidatoria e la minaccia di provvedimenti ritorsivi nei

confronti delle persone coinvolte nell'inchiesta o anche solamente informate sui fatti,

si chiede di sapere se tutto quanto riferito corrisponda al vero e sia già a conoscenza dei Ministri in indirizzo, ovvero se ritengano di dover approfondire la conoscenza dei fatti sommariamente indicati in premessa, al fine di verificare che il comportamento tenuto dal vice brigadiere Lambranzi in relazione al predetto procedimento sia riconducibile alla attività investigativa svolta per conto del sostituto procuratore dott. Paolo Ferraro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ovvero ne ecceda l'ambito e i limiti, con pregiudizio per le indagini e la giustizia nel suo complesso.

(4-07207)

(3 agosto 2004)

SALERNO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che – a quanto consta all'interrogante – nei confronti della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e di alcuni suoi amministratori nonché di ciclisti sarebbe stata avviata o autorizzata una indagine da parte della Procura di Roma (pubblico ministero dott. Paolo Ferraro) nel corso della quale sarebbero stati emessi diversi provvedimenti di arresti domiciliari, avvisi di garanzia, eccetera, a carico di ruoli anche apicali di tale federazione;

che in tale indagine sarebbero impegnati diversi operatori di Polizia giudiziaria, sembrerebbe appartenenti a diversi Corpi: Guardia di finanza, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, eccetera;

che questa indagine è tutt'ora in corso e, quindi, coperta da segreto istruttorio;

che sulla questione in oggetto è stata presentata una interrogazione parlamentare nella quale viene contestato l'operato di alcuni operatori incaricati delle indagini facendo nomi e cognomi di operatori, mettendone in dubbio professionalità e titoli, entrando nel merito stesso delle indagini e sostenendo, di fatto, la necessità di intervenire su questi operatori,

si chiede di sapere se siano state intraprese iniziative nei confronti degli operatori di Polizia giudiziaria incaricati delle indagini.

(4-07267)

(21 settembre 2004)

RISPOSTA. (*) – Le indagini di polizia giudiziaria, oggetto dell'interrogazione, connesse al procedimento penale n. 33917/03, inerenti a presunti reati di *doping* nell'ambiente del ciclismo professionistico, sono state sub-delegate dalla Procura presso il Tribunale di Roma al Comando Carabi-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

nieri NAS di Firenze e comunque delegate, con specifica autorizzazione, al Comando compagnia della Guardia di finanza di Padova per l'esecuzione di specifici atti concernenti problematiche di natura patrimoniale, economica e fiscale.

L'attività di indagine è stata eseguita, sotto la direzione ed il coordinamento del Comandante del reparto capitano Cambedda, da più ufficiali della compagnia della Guardia di finanza, che avevano pregresse specifiche esperienze di indagine nel settore, tra cui, il vice brigadiere Lambranzi Luigino.

All'attività investigativa ha collaborato l'ispettore Sandro Callari, appartenente al Corpo forestale dello Stato - conoscitore dell'ambiente della Federazione ciclistica italiana per averne fatto parte fino all'anno 2000 - previa autorizzazione verbale del magistrato titolare delle indagini. Analoga autorizzazione è stata concessa dall'amministrazione di appartenenza.

Tale collaborazione si è limitata ad un ausilio per la comprensione dei particolari meccanismi contabili, sportivi e medici posti in essere nell'ambito della citata organizzazione sportiva e non si sono mai concretizzati nell'esecuzione di attività di polizia giudiziaria.

Il procedimento penale n. 33917/03, allo stato, non risulta definito e sono in corso di notifica gli avvisi, *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale.

L'ufficio requirente di Roma ha comunicato che dal predetto procedimento sono stati stralciati vari fascicoli trasmessi alle Procure territorialmente competenti, tra cui il procedimento n. 5979/04 F.N.C.R. (relativo a quanto rappresentato dagli interroganti) trasmesso, per competenza, a Padova il 15 settembre 2004.

La Procura della Repubblica di Padova ha rappresentato che è stato iscritto nel registro degli «atti non costituenti notizia di reato» il procedimento n. 1610/04 Mod. 45 in quanto nulla emergeva circa comportamenti illegittimi posti in essere dal vice brigadiere della Guardia di finanza Lambranzi, nel corso delle indagini svolte su delega dell'autorità giudiziaria, e con provvedimento del 12 ottobre 2004 il medesimo procedimento è stato inviato all'archivio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, per la parte di competenza, ha confermato quanto sopra indicato e, per quanto concerne le comunicazioni intercorse con l'organizzatore del Tour de France, ha precisato che nel mese di luglio 2004 l'ufficio legale dell'Amaury Sport Organisation (A.S.O.) faceva pervenire al Comando compagnia di Padova formale richiesta inerente la conferma di notizie, peraltro già rese pubbliche dagli organi di stampa, relative al coinvolgimento del ciclista Casagrande (e non Casagrande) in reati di *doping*.

Al riguardo, va sottolineato che le informazioni richieste erano attinenti al procedimento penale n. 10448/01 iscritto presso la Procura della Repubblica di Padova, a quella data già in avanzato stato dibattimentale presso il locale Tribunale.

Il Comandante della compagnia di Padova non dava alcun riscontro alla predetta richiesta, in quanto il procedimento era in fase dibattimentale

e quindi di pubblico dominio. Il vice brigadiere Lambranzi, il cui operato, al pari degli altri militari, è stato elogiato dall'autorità giudiziaria di Padova, ha provveduto, autonomamente ed a titolo personale, a rispondere all'istanza del citato ufficio legale confermando la veridicità delle notizie relative al coinvolgimento del ciclista Casagrande in reati di *doping*, riferite ad un contesto giudiziario già di dominio pubblico e diverso dal procedimento penale n. 33917/03, oggetto dell'interrogazione parlamentare. Inoltre, l'utilizzo di pratiche intimidatorie da parte del Lambranzi nel corso degli interrogatori, segnalato dagli interroganti, appare inverosimile, atteso che tali atti erano stati eseguiti sempre alla presenza dei difensori.

Per completezza, il Ministero dell'economia e delle finanze ha segnalato che in ordine all'irrituale condotta tenuta dal vice brigadiere, con particolare riferimento all'iniziativa di fornire autonomamente ed a titolo personale una risposta al soggetto straniero richiedente, è stata comminata la sanzione disciplinare del richiamo prevista dall'articolo 62 del Regolamento di disciplina militare, e che la suddetta condotta ha comportato, altresì, dei riflessi nella valutazione caratteristica dello stesso.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

CORTIANA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e della giustizia.* – Premesso che:

diversi organi di stampa hanno dato notizia di una fanciulla tredicenne dichiarata adottabile dal tribunale dei minori nonostante l'assoluzione dall'accusa di violenza nei confronti del padre;

il tono del dibattito è stato largamente di critica della sentenza, senza un adeguato approfondimento, a partire dal fatto che l'assoluzione dall'accusa di violenza nei confronti del padre è stata ottenuta per insufficienza di prove dopo la condanna in primo grado;

è presumibile che tale atteggiamento abbia la funzione di sviluppare una modificazione della sentenza in un eventuale ulteriore grado di giudizio;

visto che:

il caso riguarda la vita di un soggetto debole, una ragazza di tredici anni che da anni dichiara di essere stata seviziata dal padre;

trovare i "particolari in cronaca" non può certo avere giovato al suo equilibrio e alla sua serenità,

si chiede di sapere:

se sia stata debitamente tutelata la *privacy* dei soggetti coinvolti;

se sia stato rispettato il codice deontologico nei confronti dei minori;

se non si ritenga che il presente dibattito possa inquinare eventuali seguenti sentenze.

(4-01434)

(13 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In merito al caso di una minore, dichiarata adottabile dal Tribunale per i minorenni di Milano a seguito di presunte violenze subite ad opera del padre (in seguito assolto da tale accusa), che è stato sottoposto all'attenzione della cronaca, infrangendo in tal modo la tutela della *privacy* di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, si rappresenta che quanto lamentato nell'interrogazione non rientra nella valutazione e nelle competenze attribuite all'autorità giudiziaria in parola, essendo preposti diversi soggetti alla tutela degli interessi delle parti coinvolte nella vicenda.

In proposito il Garante per la protezione dei dati personali ha riferito che la vicenda in questione è stata oggetto di una segnalazione al Garante presentata dal Comune di Masate, in qualità di tutore della minore, con la quale si lamentava la possibile violazione della sfera privata di quest'ultima da parte di taluni organi di informazione.

In particolare, il Comune di Masate ha evidenziato un possibile pregiudizio per la minore con specifico riferimento alle modalità con cui taluni giornalisti si sono occupati della vicenda, favorendo frequenti interviste e apparizioni in televisione della famiglia da cui la minore stessa era stata allontanata. Circostanze, queste, che – secondo quanto affermato dall'amministrazione segnalante – avrebbero causato un'intrusione nella sfera privata della minore, nonché creato un clima ostile ad una valutazione serena dei fatti da parte delle autorità chiamate a decidere sul futuro della bambina.

L'ufficio del Garante ha riferito in proposito che è in procinto di completare ristrutturazione preliminare avviata a seguito della segnalazione.

La pubblicazione dei dati personali di un minore coinvolto in fatti di cronaca incontra senz'altro un limite nell'esigenza di salvaguardare la personalità del minore stesso da possibili turbamenti.

Sul piano normativo si ricorda che il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ha rafforzato le garanzie di riservatezza a favore dei minori.

Una particolare tutela è prevista dal Codice all'articolo 50, inserito in un apposito capo denominato «Minori», in merito alla diffusione di notizie o immagini relative a persone minori di età. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 448, in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, prevede il divieto di pubblicazione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minorenne comunque coinvolto in un procedimento. Il Codice estende la tutela garantita da tale disposizione, prevedendo che il medesimo divieto debba osservarsi anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Ulteriori garanzie per i minori sono previste dal medesimo Codice nel caso di riproduzione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica (articolo 52). In particolare, si prevede che chiunque diffonda tali provvedimenti è tenuto, in ogni caso, ad omettere «le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori» (articolo 52, comma 5). Viene così specificato che la tutela garantita si estende anche ai dati che indirettamente potrebbero rendere identificabile il minore.

Inoltre, il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (provvedimento del Garante 29 luglio 1998, in *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, allegato al Codice) dedica uno specifico articolo alla tutela dei minori, prevedendo che il giornalista si debba astenere dal pubblicare i nomi – o altri particolari che ne consentano l'identificazione – dei minori coinvolti in fatti di cronaca (articolo 7). Tale forma di tutela si estende anche a fatti che non siano specificamente reati. La tutela dei minori impone al giornalista di valutare, tenuto conto di tutti gli elementi della notizia, le lesioni che possono derivare alla personalità del minore ed al suo armonico sviluppo. Sulla base, poi, dei principi contenuti nella Carta di Treviso, il codice di deontologia impone di considerare sempre il diritto del minore alla riservatezza come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; il giornalista potrà decidere di diffondere notizie o immagini di minori per motivi di rilevante interesse pubblico, facendosi carico, tuttavia, della responsabilità di valutare se tale pubblicazione sia nell'interesse oggettivo del minorenne.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

DEMASI. – *Ai Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il quotidiano «Il Corriere del Mezzogiorno» del 4 marzo 2005 riportava la notizia secondo la quale è stata presentata al Sindaco di Salerno una interrogazione da parte del consigliere Celano a proposito della politica abitativa in quel comune;

nella suddetta interrogazione si diceva che in una riunione tenutasi tra le organizzazioni sindacali di categoria Sunia, Sice, Uniat ed Assocasa, ed i cui verbali sarebbero a disposizione, sarebbe emersa una realtà assai inquietante, e cioè che «sarebbero stati perpetrati alcuni abusi nella concessione dei contributi alloggiativi, una parte dei quali sarebbe finita nelle mani di proprietari immobiliari e non in favore di persone realmente bisognose»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno che sia aperto un fascicolo presso la magistratura competente al fine di accertare la veridicità e l'entità del reato in premessa;

se i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze siano a conoscenza di quanto premesso e se intendano intervenire, per quanto di loro competenza, nel caso in esame.

(4-08330)

(15 marzo 2005)

RISPOSTA. – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha riferito che, in merito ai fatti esposti dall'interrogante, è stato iscritto il procedimento n. 3590/05 mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato) e, allo stato, sono in corso indagini.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la parte di competenza, ha fatto presente che la legge n. 431 del 9 dicembre 1998, concernente la disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo, all'articolo 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora infrastrutture e trasporti), il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria.

In particolare, il comma 5 del citato art. 11 stabilisce che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato da queste per l'anno precedente ed in relazione alla quota di risorse aggiuntive a quelle statali messe a disposizione dalle singole Regioni e Province autonome.

Queste ultime, a loro volta, provvederanno alla ripartizione delle quote di loro spettanza tra i Comuni i quali definiranno l'entità e le modalità di erogazione del contributo individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori, che possono beneficiare del finanziamento, determinati ai sensi del decreto ministeriale del 7 giugno 1999 del Ministro dei lavori pubblici.

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha, infine, comunicato che, considerata la gestione decentrata dei contributi in parola, nessuna forma di intervento può essere intrapresa.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

DE ZULUETA, BOCO, MALABARBA, ACCIARINI, CAVALLARO, FALOMI, PETERLINI, CORTIANA, VICINI, DI GIROLAMO, COSSIGA, RIPAMONTI, SODANO Tommaso, ZANCAN, VIVIANI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la popolazione detenuta femminile in Italia oscilla da sempre tra il 4% e il 5% del totale, non superando mai questa soglia;

le donne detenute in Italia si trovano allocate in sette istituti femminili (Trani, Pozzuoli, Rebibbia, Perugia, Empoli, Genova, Venezia) e in 62 sezioni all'interno di carceri maschili;

circa 70 bambini al di sotto dei tre anni di età si trovano in carcere con le loro madri, tanto in prigioni interamente femminili quanto in sezioni ospitate all'interno di prigioni maschili;

le donne detenute devono in media scontare pene di lunghezza molto inferiore a quelle degli uomini, la maggior parte non superando i cinque anni;

l'Ordinamento Penitenziario prevede una serie di strutture specifiche per le carceri e per le sezioni femminili, come ad esempio gli asili nido là dove l'istituto o la sezione ospiti gestanti o madri con bambini;

l'associazione Antigone ha reso noti, attraverso una pubblicazione e alcuni seminari, i risultati di una ricerca transnazionale cui l'associazione stessa ha preso parte sul reinserimento socio-lavorativo delle donne ex detenute, dalla quale emergono i seguenti punti:

nonostante l'esiguo numero di donne detenute in Italia e negli altri paesi europei, la maggior parte dei problemi che esse si trovano ad affrontare durante la detenzione e al momento del loro reingresso in società è diretta conseguenza del sovraffollamento di cui soffrono i sistemi penitenziari europei, sovraffollamento determinato in massima parte dalle presenze maschili e tuttavia subito anche dalle donne medesime a causa della gestione amministrativa unitaria di prigionieri e sezioni maschili e femminili;

le donne detenute ed ex detenute presentano problematiche peculiari legate alla loro condizione di genere – prime fra tutte, ma non unicamente, quelle sanitarie e quelle legate alla maternità – per far fronte alle quali si rivelano inadeguati gli strumenti utilizzati per gli uomini;

la frammentazione della popolazione detenuta femminile, ospitata spesso in piccole sezioni all'interno di prigioni maschili (in molte delle quali si trovano non più di due o tre detenute), determina una tendenza a trascurare tali sezioni, destinando alla detenzione maschile la quasi totalità delle risorse economiche e umane. Tale problema non si risolve eliminando le sezioni femminili all'interno degli istituti maschili e contenendo l'intera popolazione detenuta femminile nelle poche prigioni interamente destinate a essa, in quanto così facendo si costringerebbe la maggior parte delle donne a scontare la pena lontano dal luogo di residenza del proprio nucleo familiare,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario istituire un apposito Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che si occupi specificamente del trattamento delle donne detenute.

(4-09369)

(21 settembre 2005)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione si premette che la composizione per sesso della popolazione ristretta negli istituti penitenziari italiani da molto tempo si mantiene sostanzialmente stabile.

Da un'analisi storica delle presenze medie annue, limitate all'ultimo decennio, si riscontra una percentuale di donne detenute che si mantiene intorno al 5% negli anni dal 1990 al 1993; dal 1994 in poi tale percentuale si attesta su valori eguali o di poco superiori al 4% (con punte massime riscontrabili - costantemente - nelle regioni della Lombardia, del Lazio, del Veneto e dell'Emilia Romagna).

Attualmente il numero di donne complessivamente ristrette in carcere è di 2.885 unità (dato rilevato alla prima decade di dicembre 2005); trattasi di una percentuale minima dell'intera popolazione detenuta, specie se raffrontato con la popolazione maschile che, alla medesima data, si attesta su 57.032 unità.

Non avendo il numero delle donne recluse mai superato la soglia della normale capienza di tollerabilità, non si riscontrano i problemi di affollamento che affliggono le sezioni maschili.

Una percentuale significativa di presenze detentive è rappresentata da 1.349 detenute straniere, con prevalenza di detenute iugoslave, nigeriane e rumene.

Le strutture carcerarie che ospitano donne detenute con prole (attualmente 56) sono complessivamente 20, di cui due sono istituti solamente femminili (Roma e Venezia), mentre le altre sono sezioni femminili di istituto maschile.

Generalmente la permanenza dei bimbi nelle strutture penitenziarie è piuttosto fluttuante in quanto legata ai tempi tecnici necessari per la concessione delle misure alternative alle madri detenute, ai sensi della legge 8 marzo 2001, n. 40.

Da un confronto dei dati relativi all'anno 2005 con quelli degli anni precedenti e, in particolare, a partire dal 2001, anno di entrata in vigore della citata legge n. 40, emerge che la presenza media delle detenute con prole e dei bambini in istituto è in calo (alla data del 31 dicembre 2001 le donne detenute con figli in istituto erano 61 e i bambini minori di tre anni 63, mentre alla data del 31 dicembre 2003 le donne detenute madri con figli in istituto erano 53 e i bambini minori di tre anni 56).

Tale dato è ancora più evidente se lo si pone a confronto con quello relativo al numero complessivo delle donne detenute che, negli ultimi anni, al contrario, è andato progressivamente crescendo.

Le categorie di reato prevalenti nell'ambito della popolazione detentiva femminile sono quelle connesse all'uso di sostanze stupefacenti, alla

prostituzione e ai reati contro il patrimonio (rari i casi di condanne per reati di tipo associativo).

La commissione di questo tipo di reati, pur comportando condanne a pene edittali contenute, condiziona, però, spesso negativamente, le possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione: è richiesta, infatti, a tal fine, ai sensi dell'art. 47-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario, la non sussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, condizioni queste che mal si adattano ad una tipologia di reati quali quelli sopra citati.

In prevalenza la popolazione detenuta femminile è di origine extracomunitaria, ovvero di etnia Rom. Anche tale caratteristica rende più difficile l'accesso alle misure alternative alla detenzione, in mancanza di uno stabile punto di riferimento, ovvero per la condizione di clandestinità in cui talora si trovano. Va, infine, precisato che l'accesso ai suddetti benefici di legge è precluso alle condannate in via definitiva.

L'amministrazione penitenziaria, consapevole che la condizione delle detenute in generale e, segnatamente, quella delle detenute madri, richiede particolare attenzione, è impegnata nell'individuazione e predisposizione di tutti quegli strumenti attraverso i quali contemperare le esigenze «dell'universo femminile» con quelle prioritarie di ordine e sicurezza, che caratterizzano la vita in un'istituzione chiusa quale è il carcere.

Numerose iniziative vengono poste in essere per migliorare le condizioni di vita delle donne detenute. Fondamentale si rivela l'opera di educazione, informazione e sostegno di operatori, soprattutto educatori, che supportano ed aiutano le donne detenute. Difatti, dall'inizio del periodo di reclusione, sono previste tutta una serie di programmi trattamentali per evitare che l'esclusione dal contesto sociale venga percepita e vissuta come un abbandono della collettività.

Esse, inoltre, usufruiscono del personale medico ed infermieristico disponibile o presente in istituto. A titolo esemplificativo, l'amministrazione penitenziaria, quando vi è un'esigenza continuativa di assistenza alle gestanti, alle puerpere e ai bambini, assicura la presenza in istituto di un ginecologo e, se possibile, di uno psicologo specializzato in psicologia dell'età evolutiva; organizza asili nido ovvero si adopera per garantire l'accoglienza dei minori presso gli asili nido del territorio anche oltre il limite di età. Ad esempio, nell'Istituto di Venezia Giudecca e di Roma Rebibbia i bambini, grazie alla collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, il Comune e l'Assessorato alle politiche sociali, vengono accompagnati ogni giorno presso l'asilo nido comunale e riportati nell'istituto penitenziario la sera.

La medesima amministrazione ha, inoltre, autorizzato, con i fondi del capitolo di bilancio n. 1830, l'istituzione di nuovi asili nido al fine di dare compiuta attuazione al disposto dell'art. 42 dell'ordinamento penitenziario, previa apposita ricognizione delle strutture già esistenti onde procedere ad una organizzazione più funzionale dei servizi destinati a tale tipologia detentiva.

Recentemente sono stati attivati i servizi di puericultura, di ludoteca e colonie estive per i bambini (presso la Casa femminile di reclusione di Venezia Giudecca già da due anni è attiva la colonia estiva).

Per la prima volta, infine, nell'ambito delle direttive generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2005, per quanto di competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è stato messo a punto un progetto – il programma esecutivo d'azione cosiddetto PEA n. 25 – a favore della popolazione detenuta femminile che vede coinvolte una serie di strutture interne ed esterne all'amministrazione al fine di verificare le condizioni di vita delle donne detenute e delle attività trattamentali che vengono loro offerte, per realizzare un'analisi del contesto detentivo ed eventualmente formulare proposte adeguate e soluzioni operative che «rispondano ai bisogni dello specifico donna».

Per questi motivi, ed in considerazione della massima attenzione posta in essere dall'amministrazione penitenziaria nei confronti delle donne detenute, non si ritiene necessario istituire un apposito ufficio che si occupi specificamente del trattamento delle donne detenute.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

FABRIS. – *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.*
– Premesso che, a quanto consta all'interrogante:

in provincia di Vicenza almeno 35 importanti risparmiatori sono rimasti coinvolti in un *crack* finanziario da almeno 10 milioni di euro avendo affidato i propri risparmi a un promotore finanziario di BNL Investimenti;

Stefano Tessarolo, 45 anni, promotore finanziario, con uffici in piazzale Cadorna a Bassano del Grappa (Vicenza), risulta essere stato in organico presso BNL Investimenti (già Gruppo BNL, ora Gruppo Ras Bank) sino al 24 aprile 2004, arrivando a gestire 3.200 clienti e un patrimonio di 95 milioni di euro;

Tessarolo risulta essere amministratore unico della «Immobiliare San Marco s.r.l.» dal 23 maggio 2003, della «Inn. Service-unipersonale s.r.l.» dal 19 luglio 2000 e dell'impresa individuale «Tessarolo Stefano», risulta inoltre consigliere di altre due società di partecipazioni di Thiene (Vicenza) con sede in via Monte Grappa n. 6, la «S.A. s.r.l.» dal 6 aprile 2001 e la «Eurocom s.r.l.» dal 16 giugno 1987;

Tessarolo, nella sua qualità di promotore finanziario di BNL Investimenti, gestendo un portafoglio di circa 3.000 clienti del Bassanese e del Vicentino, ora denuncia, per il tramite del suo legale, ai malcapitati risparmiatori di non essere di fatto in grado di restituire i circa 10 milioni di euro che i risparmiatori truffati gli avevano affidato per essere investiti in BNL Investimenti, risultando Tessarolo uno dei più importanti promotori del Nord-Est;

l'avvocato del Tessarolo avrebbe proposto quindi ai clienti di BNL Investimenti truffati una mediazione per ristorare loro una somma attorno al 25 per cento del capitale consegnato al promotore finanziario;

una parte rilevante del «tesoro» sparito si troverebbe a Santo Domingo, investita in un villaggio turistico;

presso la Procura di Bassano risulta con certezza depositata in data 10 maggio 2004 da due coniugi una denuncia contenente le accuse nei confronti di Tessarolo di truffa aggravata continuata per una somma superiore ai 250.000 euro,

l'interrogante chiede di sapere:

se al Ministro della giustizia consti che la Procura della Repubblica, sede di Bassano del Grappa, stia procedendo con la sollecitudine dovuta a un caso giudiziario del genere e quale sia l'*iter* delle indagini giudiziarie, posto che i comportamenti di Tessarolo fanno prevedere i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita, falso ideologico e falsità in scrittura privata, se non anche il reato di bancarotta fraudolenta;

per quali ragioni il Procuratore di Bassano, dott. Milanese, tenda a minimizzare l'episodio, o perlomeno a non renderne conto alla stampa, essendo, invece, circa 3.000 risparmiatori in apprensione per i propri risparmi;

come il Ministro dell'economia e delle finanze preveda che lo Stato intenda intervenire per tutelare i risparmiatori truffati, se siano state avviate anche indagini dai competenti organi preposti al controllo del risparmio e quali siano i risultati sinora prodotti in proposito dalla Guardia di finanza nella provincia di Vicenza, dato che casi analoghi di promotori finanziari partecipanti a diverso titolo in società terze o immobiliari erano stati già più volte registrati in passato nella provincia;

se fossero stati in precedenza operati controlli su Tessarolo o sulla rete dei promotori finanziari di BNL Investimenti e se BNL Investimenti abbia operato i dovuti controlli interni su un proprio promotore che, stante la dinamica della truffa, da diversi anni andava costituendo una propria struttura sia di raccolta, che di investimenti, parallela a quella di BNL Investimenti.

(4-06843)

(25 maggio 2004)

RISPOSTA. – Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa ha comunicato che, allorché in data 21 maggio 2004 rilasciò un'intervista alla giornalista della RAI Veneto, nonché ai corrispondenti *in loco* del «Gazzettino» e del «Giornale di Vicenza» avente ad oggetto l'effettiva esistenza di procedimenti penali contro un certo Tessarolo Stefano promotore finanziario che avrebbe truffato – stando a quanto riportato il giorno stesso dal quotidiano «Gazzettino» – tantissimi clienti per somme rilevanti, risultava iscritto a carico del Tessarolo un unico procedimento penale, a seguito di una querela presentata da

una coppia di coniugi per una asserita truffa aggravata, appropriazione indebita aggravata e falso ideologico.

La denuncia-querela, dal contenuto molto succinto, era infatti stata presentata in data 6 maggio 2004, iscritta a mod. 21 RE.GE. in data 12 maggio 2004 e trasmessa, con missiva del 14 maggio 2004, al locale Comando della Guardia di finanza per l'identificazione della persona indagata e per le relative indagini, anche in relazione alla necessaria acquisizione di elementi utili per le proprie determinazioni, in ordine alla contestuale istanza di sequestro di documentazione contabile.

Di tutti i fatti, circostanze, notizie che componevano il quadro, indubbiamente grave, segnalato dall'interrogante e da vari articoli di stampa, non vi era dunque nessuna traccia nell'ufficio della Procura di Bassano del Grappa, tenuto conto che non erano state presentate altre denunce o querele dalle presunte parti offese.

Al riguardo, il Procuratore di Bassano del Grappa provvedeva ad iscrivere immediatamente un nuovo procedimento penale con la raccolta di tutti gli articoli de «Il Giornale di Vicenza» – quale possibile fonte di *notitia criminis* – inviato al Comando della Guardia di finanza per le indagini, in relazione ai fatti di eventuale rilevanza penale emergenti dagli articoli stessi, a carico del Tessarolo Stefano.

Per mera informazione, si fa presente che successivamente, e proprio in relazione alle notizie giornalistiche, sono state presentate alla predetta Procura 20 denunce-querelle, inviate anch'esse al Comando compagnia Guardia di finanza per le relative indagini. Nel frattempo sono stati adottati dall'ufficio requirente provvedimenti cautelari reali nei confronti del Tessarolo e dei suoi prossimi congiunti che hanno consentito di acquisire proprietà immobiliari, conti correnti e partecipazioni azionarie a tutela anche delle persone offese.

Il procedimento penale a carico di Tessarolo Stefano è attualmente pendente in fase di indagini preliminari, in considerazione della complessità e vastità delle indagini stesse (sia per le numerose parti offese che per i cospicui atti di sequestro di beni immobili, di titoli e di quote di partecipazione in società), tali da rendere necessaria in data 30 dicembre 2004 una prima richiesta di proroga, concessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bassano del Grappa in data 23 febbraio 2005.

Va, altresì, segnalato che il campo di indagine si è ulteriormente ampliato, con il coinvolgimento nelle stesse anche del curatore fallimentare, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento del Tessarolo, in relazione alla sua attività di promotore finanziario, emessa dal Tribunale di Bassano del Grappa in data 14 marzo 2005, su ricorso del pubblico ministero assegnatario del procedimento in data 30 dicembre 2004.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 18 marzo 1983 l'appuntato di Polizia Giuseppe Salterio, residente ad Ercolano (Napoli), mentre percorreva a bordo della propria autovettura la Via Tirone di Moccia a Ercolano, venne raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da quattro persone – di cui tre armate di pistole e una di fucile a canne mozze – subito dileguatesi;

che solo una pronta reazione gli permise di evitare altri colpi che sarebbero stati mortali; l'agente, infatti, riportò diffuse lesioni in varie parti del corpo;

che la preordinazione dell'agguato e l'uso di armi di grosso calibro tutt'oggi non lasciano dubbi sulla volontà omicida perseguita dai suoi autori;

che dall'esito dell'accertamento svolto in data 28.10.2000, presso il Gabinetto della Polizia scientifica della Questura di Napoli, è stato instaurato a carico di Armando Del Core il procedimento n. 119127/2000, incardinato presso la Procura Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli ed avente ad oggetto il tentato omicidio ai danni del Salterio;

che l'instaurazione del procedimento innanzi indicato ha consentito di acclarare la riferibilità al predetto Del Core – soggetto già condannato per l'omicidio del giornalista Giancarlo Siani – dell'impronta papillare rinvenuta, subito dopo i fatti, sul fucile abbandonato sul luogo del delitto;

che la causa del delitto sembrerebbe riconducibile alle numerose azioni di contrasto criminale poste in essere dal Salterio anche nel suo paese di residenza, che nel tempo lo avrebbero reso invisibile agli ambienti criminali;

che, relativamente all'indubbia natura camorristica dell'agguato, giova ricordare che il procedimento suindicato si è concluso con l'emissione di un provvedimento di archiviazione che, a parere dell'agente, si contraddistinguerebbe per lacunosità, superficialità e mancanza di doverosa ricerca della verità;

che il 13 ottobre 2004 l'interessato ha presentato istanza volta a chiedere l'accertamento delle responsabilità degli organi giudiziari che hanno determinato la chiusura del procedimento che, a distanza di molti anni, avrebbe consentito di addivenire all'identificazione di uno dei responsabili del grave fatto delittuoso avvenuto ai propri danni e che, invece, a causa delle presunte lacune nell'indagine e dei comportamenti presumibilmente censurabili del titolare del procedimento, non ha raggiunto l'obiettivo sperato;

che occorre evidenziare che l'archiviazione del procedimento, intervenuta con provvedimento nel mese di marzo 2004, si fonda sul ritenuto contrasto e sull'equivocità delle dichiarazioni rese in merito al suddetto fatto delittuoso dai collaboratori di giustizia Eugenio Gargiulo e Ciro Vollaro; secondo quanto affermato dal P.M. le due ricostruzioni dei fatti, rappresentate dai dichiaranti, sarebbero divergenti;

che secondo lo stesso P.M. ne conseguirebbe un'insufficienza indiziaria a carico di Del Core, sia al fine di inquadralo come esecutore ma-

teriale del fatto, sia nel senso di ritenerlo consapevole fornitore dell'arma usata per l'agguato. In relazione a tale ultimo profilo, il P.M. ritiene che non sarebbero stati acquisiti elementi certi in ordine alla provenienza e fornitura delle armi agli autori del fatto;

che il Salterio ha più volte evidenziato le carenze dell'indagine, che non hanno consentito l'acquisizione di ulteriori elementi a carico dell'indagato;

che, come risulta dalla sentenza emessa dalla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli in data 21.12.1988, venne instaurato procedimento penale nei confronti di Giacchino Angelico e del predetto Eugenio Gargiulo, per il delitto concorsuale di tentato omicidio ai danni del Salterio. Il procedimento a carico del Gargiulo, oggetto di stralcio, si concluse con sentenza assolutoria dubitativa, emessa il 21.2.1986, mentre quello a carico dell'Angelico si concluse, ugualmente, con l'assoluzione per insufficienza di prove;

che giova far presente che la parte lesa ha riconosciuto, in più occasioni, i due indagati. L'attendibilità del riconoscimento da parte del Salterio è dimostrata dalla circostanza che il Gargiulo abbia indicato l'Angelico come uno degli esecutori materiali del delitto;

che è di palmare evidenza che la credibilità dei collaboratori di giustizia si misuri, in primo luogo, con la piena assunzione, da parte dei predetti, delle proprie responsabilità in merito a fatti criminosi dagli stessi commessi;

che sotto questo profilo deve esercitarsi con assoluta pienezza il vaglio critico del magistrato inquirente prima e, successivamente, degli organi giudicanti, non potendosi l'attività di assunzione delle dichiarazioni dei predetti risolversi in un passivo recepimento dei dati offerti dai dichiaranti;

che, in sostanza, nel procedimento avrebbe dovuto procedersi ad un esame ben più accurato dei dichiaranti Vollaro e Gargiulo, soprattutto in ordine alla partecipazione di Del Core all'agguato;

che il quadro indiziario formatosi all'esito delle indagini si presenterebbe come non esaustivo non tanto per la constatata impossibilità di acquisire elementi ulteriori, quanto per la mancata, efficace ricerca degli stessi;

che non può, a parere del Salterio, non evidenziarsi l'incoerenza dell'organo inquirente e la contraddittorietà fra la formulazione, in data 4.11.2003, della richiesta di applicazione di misura cautelare a carico di Del Core e del successivo inoltro, in data 2.3.2004, della richiesta di archiviazione, alla luce degli stessi elementi;

che la richiesta di integrazione degli atti avanzata, con nota dell'11.11.2003, dal GIP adito all'organo inquirente è rimasta inascoltata, tant'è che il GIP stesso, in data 11.3.2004, ha emesso provvedimento di rigetto della richiesta cautelare;

che dalla precisa elencazione dei fatti da parte del Salterio è facile evincere un comportamento del tutto censurabile del P.M. titolare dell'in-

dagine, unitamente a quello dei vertici dell'ufficio inquirente che hanno consentito l'inoltro della richiesta di archiviazione in questione;

che si sottolinea, infine, che, in data 14.4.2004, il Salterio, alla luce delle argomentazioni svolte e di quelle ulteriori che si è omesso, in questa sede, di riportare, ha chiesto che l'ufficio inquirente avanzasse richiesta di riapertura delle indagini, rimasta sino ad oggi inascoltata,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, riguardo all'assunzione di iniziative volte alla riapertura delle indagini, al fine di addivenire, sia pure con ritardo, all'accertamento della verità, nonchè all'accertamento ed alla valutazione della sussistenza di eventuali responsabilità di ordine disciplinare nell'operato degli organi giudiziari richiamati in premessa.

(4-07563)

(27 ottobre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione con la quale l'interrogante lamenta presunte irregolarità nella trattazione del procedimento penale n. 119127/2000, a carico di Armando Del Core per tentato omicidio nei confronti del Sovrintendente di Pubblica Sicurezza Giuseppe Salterio (fatto risalente al 18 marzo 1983), instaurato presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, si rappresenta quanto segue.

Sulla base degli accertamenti svolti dalle competenti articolazioni ministeriali è emerso che l'istanza di riapertura delle indagini (affidata non più al pubblico ministero dott.ssa Di Addea, nelle more trasferitasi ad altro ufficio, ma al sostituto procuratore dr. Amodeo), proposta a seguito dell'avvenuta archiviazione del citato procedimento penale, è stata respinta con motivazione che teneva conto anche dell'opposizione a tale rigetto, ritualmente promossa dalla parte offesa Salterio.

È emerso, altresì, che l'istanza di avocazione delle indagini, successivamente presentata dallo stesso Salterio, è stata oggetto di motivato provvedimento di archiviazione da parte della competente Procura generale, in quanto è giurisprudenza costante della Suprema Corte di cassazione che il rifiuto di richiedere al giudice per le indagini preliminari la riapertura delle indagini non costituisce causa di intervento avocativo da parte del Procuratore generale.

Quanto al merito dell'esposto, si rileva che dall'esame del fascicolo processuale risultano compiuti dal pubblico ministero dott.ssa Di Addea tutti gli accertamenti e gli atti d'indagine necessari ed opportuni, tanto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nell'emettere il decreto di archiviazione, nulla ha eccepito circa la valutazione del materiale probatorio acquisito.

Va aggiunto, inoltre, che la richiesta di archiviazione appare dettagliatamente e correttamente motivata.

Per quanto sopra esposto, non essendo emerso alcun elemento disciplinarmente rilevante a carico del pubblico ministero dott.ssa Di Addea,

non sussistono le condizioni per avviare alcuna iniziativa di competenza al riguardo.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

GUERZONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Posto che:

nelle carceri italiane gli effetti della grave carenza di organico pesano assai negativamente sugli operatori oltre che sulla condizione dei carcerati e il buon funzionamento degli istituti di pena;

le procedure previste dal concorso interno per 500 posti di vice ispettore si sono concluse nello scorso mese di giugno ma che ancora non è stata data alcuna comunicazione agli interessati sull'avvio del previsto corso di formazione, sia per quanto riguarda la data che per le sedi di assegnazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile ed urgente sollecitare l'amministrazione penitenziaria a procedere con tempestività agli adempimenti necessari per la conclusione delle procedure concorsuali.

(4-09436)

(29 settembre 2005)

RISPOSTA. – Il corso di formazione destinato ai vincitori del concorso interno, citato nell'atto di sindacato ispettivo, è attualmente in fase di espletamento presso le Scuole di formazione di Aversa, Cairo Montenotte, Parma, Portici, Roma, Sulmona e Verbania, ove i candidati risultati vincitori sono stati avviati a far data dal 7 novembre 2005.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

LONGHI. – *Al Ministro della giustizia.* – Considerato che:

il signor Roberto Dal Bosco ha aggredito il Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusconi;

il signor Dal Bosco è stato arrestato dalla polizia;

il magistrato ha deciso di scarcerare il Dal Bosco in attesa del processo, così come prevede il codice penale, imponendogli di firmare due volte al giorno il registro nella caserma dei Carabinieri di Marmirolo;

il ministro Roberto Calderoli ha invitato il Ministro della giustizia a mandare i suoi ispettori a controllare l'operato del magistrato;

il Dal Bosco deve essere considerato innocente fin quando non sarà stata emessa sentenza definitiva, al pari degli onorevoli Dell'Utri e Previti,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in merito all'opportunità di inviare i suoi ispettori a controllare l'operato del magistrato che ha scarcerato il Dal Bosco;

se risultino i motivi per i quali non è stato arrestato Fabrizio Del Noce quando sfasciò un microfono sul naso dell'inviato di «Striscia la notizia» Valerio Staffelli;

se risultino i motivi per i quali, quando il cognato dell'on. Salvatore Cuffaro, accompagnato da tre amici, pestò a sangue e spedì all'ospedale il deputato regionale Francesco Forgione urlandogli «Attento, sappiamo dove abiti», la questura ne coprì l'identità e lo rilasciò immantinente;

se risulti che anche il cognato dell'on. Salvatore Cuffaro abbia l'obbligo di firmare il registro due volte al giorno.

(4-07953)

(18 gennaio 2005)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione indicata in oggetto si censura l'eccessiva intransigenza ad avviso dell'interrogante dimostrata dalle forze dell'ordine, nonché dall'autorità giudiziaria di Roma, nel valutare la condotta del signor Roberto Dal Bosco, il giovane mantovano che il 31 dicembre 2004 aveva aggredito il Presidente del Consiglio onorevole Silvio Berlusconi colpendolo con un «treppiedi». Intransigenza per converso non palesata, sempre a giudizio dell'interrogante, dalla medesima o da altre autorità giudiziarie nel trattare vicende ben più gravi, quali quella dell'aggressione perpetrata da Fabrizio Del Noce all'inviato di «Striscia la notizia» Valerio Staffelli, ovvero quella del pestaggio a sangue del deputato regionale Francesco Forgione ad opera del «cognato dell'onorevole Salvatore Cuffaro».

Invero, mentre nel primo caso si era proceduto all'arresto del reo ed all'applicazione, a suo carico, della misura cautelare personale dell'obbligo di «firmare due volte al giorno il registro della caserma dei Carabinieri di Marmiolo», nessuna consimile iniziativa era stata adottata negli altri casi.

Dall'esame della documentazione acquisita, risulta che il Dal Bosco venne assoggettato all'anzidetta misura cautelare sul rilievo che appariva all'epoca probabile che l'indagato – privo di controllo – potesse reiterare condotte come quelle di cui sopra, posto che era emerso, dall'esame di tale «teste Pradella», che l'aggressività del predetto era esplosa nonostante i reiterati tentativi della stessa Pradella di far desistere il Dal Bosco dal suo proposito.

Risulta inoltre – ancorché il fatto sia in questa sede del tutto irrilevante – che all'atto della «aggressione» dello Staffelli da parte del Del Noce (secondo episodio sopra citato) non erano presenti ai fatti ufficiali o agenti di Polizia giudiziaria che potessero procedere all'arresto in flagranza.

Risulta infine che il deputato regionale Francesco Forgione (terzo episodio menzionato dal parlamentare) non fu in alcun modo percosso o in altro modo attinto al corpo – secondo quanto per converso opinato dall'interrogante –, nulla al riguardo risultando dall'esame della stessa querela dal medesimo presentata e/o dai successivi atti di indagine in proposito espletati dalla Procura della Repubblica di Palermo.

In questo contesto, appare del tutto evidente che l'oggettiva diversità delle fattispecie sottoposte al vaglio delle autorità giudiziarie di volta in volta competenti non poteva che condurre a determinazioni di segno diverso, tenuto altresì conto del principio di tendenziale insindacabilità, al di fuori della naturale sede endoprocedimentale, di queste ultime.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

MALABARBA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

dal verbale di «ricezione di denuncia orale» presentata dal detenuto Quertani Mondher, recluso nella Casa circondariale di Tolmezzo, in possesso dell'interrogante, si apprende che all'interno del carcere, nella sezione 2^a, sono avvenuti due pestaggi nell'arco di ventiquattro ore. Il primo detenuto a cadere sotto i calci e i pugni degli agenti penitenziari, un tunisino di nome Mohammed, aveva chiesto di uscire dalla sua cella per andare a prendere una cipolla;

le guardie gli hanno aperto la porta della cella e lui ha attraversato il corridoio; poi, mentre camminava, qualcuno, da una cella chiusa, gli ha chiesto del caffè. Mohammed ha ottenuto la sua cipolla, ha ottenuto anche il caffè che ha portato alla cella 11. Ma mentre tornava verso la sua cella è stato invitato dalle guardie ad avvicinarsi alla loro postazione. Sono passati solo pochi attimi ed è iniziato il pestaggio, feroce. Nella sezione si sono alzate subito grida di protesta, ma gli agenti non si sono fermati. Mohammed è stato risbattuto in cella grondante sangue. Era il 6 febbraio;

la mattina dopo, verso le undici e mezza, dallo stesso gabbiotto delle guardie dove il giorno prima era stato picchiato Mohamed, è arrivato un nuovo invito; questa volta il destinatario era Mondher, uno dei detenuti che aveva protestato per le botte al suo amico. Mondher ha ricevuto lo stesso trattamento: pugni e calci. E però, nonostante le ossa rotte, il giorno dopo ha trovato la forza di denunciare quanto accaduto;

si legge dal verbale: «L'agente di sezione mi ha fatto uscire dalla stanza dicendomi che dovevo parlare con qualcuno nella guardiola della sezione 2^a, ma appena giunto in quella stanza ho subito ricevuto un'aggressione da parte di due agenti che mi hanno colpito con calci alla testa. Preciso che gli altri due agenti presenti non mi hanno toccato». La denuncia prosegue: «Dichiaro di aver riconosciuto uno dei due aggressori e sono sicuro che è quello che il giorno 6.2.2005 ha lavorato nel turno 16/24 presso la sezione 2^a»;

alla denuncia di Mondher ha fatto seguito un rapporto disciplinare che gli ha cancellato il premio che si era guadagnato nei mesi scorsi, per buona condotta, e cioè quarantacinque giorni di anticipo della scarcerazione, e la cella d'isolamento,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo sia pervenuta la notizia della denuncia presentata dal detenuto Quertani Mondher;

se non ritenga opportuno intervenire per accertare la dinamica dei fatti accaduti e non reputi urgente che vengano individuati e perseguiti gli agenti che hanno gratuitamente percosso a sangue, provocando gravi lesioni, i due detenuti nel carcere di Tolmezzo;

se non valuti di dover intervenire, nei limiti delle sue competenze, affinché sia revocata, da subito, la cancellazione del premio e la detenzione in cella d'isolamento del detenuto Quertani Mondher.

(4-08261)

(2 marzo 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha riferito che la denuncia relativa a un presunto pestaggio, di cui si sarebbero resi autori alcuni agenti di Polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto di Tolmezzo a danno di due detenuti, entrambi di nazionalità straniera (l'algerino Hagi Mohamed e il tunisino Quertani Mondher), non corrisponde al vero.

Agli atti del suddetto Dipartimento risulta, infatti, che il detenuto Hagi Mohamed, citato dall'interrogante, al momento della fine dell'ora d'aria ha posto in essere un gesto autolesionistico, procurandosi con una lametta dei tagli multipli, lineari e superficiali sul torace e sull'addome.

Lo stesso, in evidente stato di agitazione, in quanto intento ad incitare i compagni di detenzione ad una protesta consistente nel rifiuto a rientrare in cella, ha posto in essere il suddetto gesto autolesionistico sotto l'effetto dell'*alcool*. Dall'estratto del «rapporto disciplinare detenuti», si evince che il detenuto presentava «alito vinoso, procedere barcollante e due confezioni di vino nascoste nella tasca del suo giubbotto». Lo stesso, in sede di contestazione degli addebiti, ha ammesso di avere abusato nel bere e che si era procurato vino in eccedenza, rispetto a quanto a lui spettante, chiedendolo ai propri compagni di cella. La visita medica, infine, ha confermato lo stato di ebbrezza e la natura delle lesioni.

Non emerge alcun comportamento penalmente rilevante posto in essere dagli agenti di polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto di Tolmezzo.

Quanto al detenuto Quertani Mondher agli atti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta che lo stesso, in data 6 febbraio 2005, ha ingiuriato e riferito frasi offensive ad un'infermiera in servizio presso la Casa Circondariale di Tolmezzo che, accompagnata in sezione per la distribuzione della terapia, si rifiutava di assecondare la richiesta

del detenuto di somministrazione di gocce di tranquillanti non previste nella terapia prescrittagli dal medico incaricato.

Le minacce e gli insulti del detenuto, ripetuti più volte, spaventavano l'infermiera che si allontanava dal reparto senza riuscire a completare la somministrazione della terapia.

Dal verbale di redazione di sommarie informazioni del 15 febbraio 2005 si evince che, successivamente, nella giornata del 7 febbraio 2005, il detenuto si rifiutava di recarsi presso l'ufficio del comandante per riferire su quanto accaduto e, raggiunto dal comandante stesso, sosteneva di avere subito un'aggressione. Dalla relazione di servizio emerge che il Quertani aveva iniziato a gesticolare «agitando violentemente le braccia» nei confronti dell'agente che lo aveva accompagnato fuori dalla cella e che quest'ultimo, temendo di essere colpito, lo aveva allontanato spintonandolo.

Dal certificato redatto dal medico di guardia risulta che il detenuto ha riportato «una lievissima ecchimosi di circa 2 cm. sul dorso della spalla destra», una «escoriazione in regione parietale destra non dolente alla palpazione», mentre non si riscontrava alcun ematoma. Lo stesso certificato ha rilevato la «presenza di escoriazione sul dito indice della mano destra, con prognosi di un giorno. Nessuna terapia somministrata».

Si rappresenta, infine, che in relazione ai fatti di cui trattasi, ravvisandosi estremi di reato a carico del detenuto, è stata investita la competente Procura della Repubblica di Tolmezzo che ha comunicato quanto segue.

Il detenuto Quertani Mondher è stato querelato per ingiuria aggravata e minaccia aggravata nei confronti di un'infermiera in relazione all'episodio del 6 febbraio 2005. A sua volta il Quertani ha querelato due agenti di polizia penitenziaria (da identificare) per lesioni lievissime ai suoi danni (giorni 1 di prognosi). Il procedimento penale, unico per entrambi gli episodi, pende nella fase delle indagini preliminari.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

MALABARBA, BOCO, PAGLIARULO, LIGUORI, BISCARDINI, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO, FLAMMIA, LONGHI, RIPAMONTI, DE ZULUETA, CORTIANA, BATTISTI, PETERLINI, ZANDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il terrorismo è una delle minacce più gravi che l'umanità affronta, e gli Stati nazionali hanno l'obbligo di ricercare il massimo dell'unità possibile per combatterlo in qualsiasi luogo della terra, da qualsiasi governo, da qualsiasi gruppo, religione o individuo provenga;

il 4 novembre del 1997, in un attentato nell'hotel Copacabana all'Avana (Cuba), una carica di esplosivo C4 uccise il cittadino italiano Fabio Di Celmo;

il sig. Raul Ernesto Cruz, salvadoregno, arrestato a L'Avana in qualità di confesso esecutore materiale dell'attentato, indicò il mandante e finanziatore dello stesso nella persona di Luis Posada Carriles;

in una intervista rilasciata al New York Times il 12 luglio 1998, lo stesso Luis Posada Carriles si attribuì la responsabilità diretta di questo e di altri attentati dichiarando: «La morte del turista italiano è stata solo un incidente imprevisto che non mi turba affatto i sonni. Anzi io dormo come un bambino: l'italiano si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato».

il sig. Luis Posada Carriles è responsabile dell'attentato avvenuto nell'ottobre 1976 contro un aereo della «Cubana de Aviación» in volo, che provocò la morte di 73 persone e per il quale lo stesso terrorista fu condannato in Venezuela, dove fu recluso ed evase dal carcere. Lo stesso Posada Carriles nel ruolo di consulente della DISIIP, organo della Sicurezza Locale, ha partecipato a torture ed assassini nei confronti di detenuti politici venezuelani, oltre che aver partecipato direttamente ad altre azioni terroristiche in tutto il continente americano;

nel novembre del 2000 il sig. Luis Posada Carriles ed altri tre terroristi vennero arrestati a Panama mentre stavano organizzando un attentato. I quattro vennero detenuti, processati e condannati a vari anni di carcere e la presidente Mireya Moscoso, sei giorni prima della fine del suo mandato, firmò il decreto n. 317 del 25 agosto 2004, con il quale concesse l'indulto presidenziale a Luis Posada Carriles;

il terrorista Posada Carriles si è rifugiato in Florida, e il suo avvocato, Eduardo Sota, ha presentato domanda di asilo politico agli Stati Uniti con l'argomentazione che Luis Posada Carriles «ha favorito gli interessi degli USA per quarant'anni»;

la morte di un cittadino italiano attende giustizia da quasi sette anni e il padre di questo italiano, Giustino Di Celmo, da allora sta combattendo per un diritto che l'onore della nostra Nazione dovrebbe tutelare con ogni mezzo,

si chiede di sapere:

sulla base delle vigenti leggi e delle norme internazionali, se il Governo italiano non ritenga di dover comunicare al Governo degli Stati Uniti che l'eventuale concessione dell'asilo politico al terrorista Luis Posada Carriles risulterebbe inaccettabile di fronte alla Comunità internazionale;

se il Ministro della giustizia, ove il terrorista Posada Carriles non venisse estradato in Venezuela, non ritenga di dover attuare le azioni necessarie a richiederne l'immediata estradizione in Italia per rispondere dell'assassinio di Fabio Di Celmo.

(4-08877)

(16 giugno 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione, si comunica che presso il competente ufficio ministeriale risulta pendente un solo fascicolo

riguardante Luis Posada Carriles, contenente la petizione di un gruppo di cittadini italiani, residenti a L'Avana, che sollecitano l'extradizione dello stesso dagli Stati Uniti (ove attualmente si trova) al Venezuela.

Allo stato non vi sono pendenti fascicoli riguardanti richieste di estradizione.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

MARITATI, FASSONE, BRUTTI Massimo. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è stato previsto che i fondi presenti nella Cassa delle Ammende fossero destinati all'assistenza economica delle famiglie dei detenuti ed internati e altresì a favorire il reinserimento sociale degli stessi;

da allora il Consiglio di amministrazione dell'organo non ha provveduto a stilare il regolamento di esecuzione che disciplina le modalità di accesso al predetto fondo, rendendo impossibile l'utilizzo di quelle somme;

in data 15 maggio 2003 il sen. Del Pennino ha presentato una interrogazione chiedendo al Ministro in indirizzo il motivo di un tale ritardo;

il ministro Castelli, nella risposta scritta fornita all'interrogante il 18 settembre dello scorso anno, giustificava il ritardo evidenziando la complessità della procedura, che a suo dire aveva inevitabilmente richiesto un «congruo tempo»;

nella medesima risposta il Ministro assicurava che il Consiglio di amministrazione della Cassa delle Ammende aveva comunque appena terminato di predisporre il regolamento che avrebbe dovuto disciplinare le modalità di presentazione dei progetti per l'accesso ai fondi e che dunque poteva, in breve tempo, avviarsi la selezione delle richieste di sovvenzione avanzate;

al di là della responsabilità politica del ministro Castelli, che per anni ha omesso di predisporre le modalità di accesso ai fondi per i detenuti e gli internati, si apprende in questi giorni da articoli di stampa («Libero» del 18 febbraio 2004, pag. 1) e da trasmissioni radiofoniche (a cura di Riccardo Arena, «Radio Carcere» del 3 febbraio 2004, Radio Radicale) che quanto affermato dal Ministro non corrisponderebbe al vero, poiché in realtà tale regolamento, trascorsi ulteriori 5 mesi dalle rassicurazioni del Ministro della giustizia, ancora non sarebbe stato stilato,

si chiede di sapere:

che cosa abbia spinto il Ministro in indirizzo a rilasciare, ove confermato, dichiarazioni erranee o, nel peggiore dei casi, false ad un senatore della Repubblica e dunque al popolo italiano;

se finalmente il Ministro in indirizzo sia in grado di assicurare tempi e modi certi entro i quali dare avvio alla selezione dei progetti per l'accesso ai fondi della Cassa delle Ammende finalizzati al sostentamento delle famiglie e al recupero sociale dei detenuti ed internati.

(4-09305)

(14 settembre 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione, si ritiene opportuno far preliminarmente presente che con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, (articoli 121 e seguenti) sono state apportate rilevanti modifiche all'intero impianto normativo della Cassa Ammende.

Peraltro, ne sono state ampliate le competenze e sono state attribuite alla stessa nuove finalità tra le quali quelle precisate dall'articolo 129.

Espletate, pertanto, tutte le attività amministrative ed organizzative riguardanti il nuovo assetto della Cassa Ammende, il neo Consiglio di amministrazione, riunitosi per la prima volta il 23 gennaio 2001, prese atto che la novella *de qua* (segnatamente al disposto dell'articolo 129 citato) consentiva interventi ad ampio raggio che potevano investire sia la condizione della detenzione che quella della esecuzione penale esterna.

Per tale motivo il Consiglio ritenne che dovessero preliminarmente essere individuati i criteri da seguire per il finanziamento dei progetti.

Al contempo si prese atto che l'ampliamento delle funzioni stabilito dalla nuova normativa, nonché le disposizioni emanate in materia di contabilità pubblica nel corso degli ultimi anni imponessero una «rivisitazione» del bilancio della Cassa, non più rispondente a supportare il finanziamento delle nuove attività.

Per tali motivi, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si è provveduto a realizzare un nuovo bilancio e tale attività ha richiesto, inevitabilmente, un congruo lasso di tempo.

Successivamente, il Consiglio di amministrazione ha preso atto della necessità di redigere un regolamento interno che disciplinasse l'erogazione dei fondi, posto che il quadro normativo di riferimento presentava, sul punto, vistose lacune.

In data 18 febbraio 2004 tale regolamento amministrativo-contabile è stato approvato dal Consiglio di amministrazione; nello stesso tempo sono stati deliberati favorevolmente due progetti denominati «Va dove ti porta il cuore» e «La rete che cura» presentati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Trattasi di due progetti riguardanti la sperimentazione della telemedicina nelle carceri e l'attività di sostegno ed integrazione in favore di pazienti affetti da patologie psichiatriche o da gravi disturbi della personalità che all'interno delle carceri causano spesso episodi di autolesionismo o violenza.

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio è stata inoltre avviata la disamina di altri progetti già presentati.

Alla data del 27 aprile 2005 il Consiglio di amministrazione della Cassa delle Ammende ha approvato n. 13 progetti, tutti in corso di attuazione, per una spesa complessiva di 9.219.719,86 euro.

Va segnalato, infine, che la Cassa delle Ammende ha predisposto una circolare e una modulistica da osservare in sede di presentazione dei progetti.

Detta circolare contiene, altresì, l'invito ad attivarsi per la realizzazione di progetti e/o programmi nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite sull'argomento.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

MORO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in questi giorni è stato assegnato l'appalto per la gestione del centro di permanenza temporanea sito in Gradisca d'Isonzo, già adibito a caserma ora dismessa;

che l'inizio della attività è prossima in quanto si stanno completando gli ultimi interventi di finitura e di collaudo delle strutture e delle apparecchiature;

che la gara d'appalto è stata aggiudicata alla Cooperativa Minerva, con un preventivo a persona di 75,00 euro, di molto superiore a quello proposto da altre ditte concorrenti che, stando alle notizie di stampa, avevano preventivato un costo *pro die e pro capite* di 35,00 euro;

che la notevole differenza tra le offerte della ditta aggiudicataria e della ditta con il preventivo più conveniente ha causato sconcerto e la stampa ha diffusamente trattato l'argomento;

che la situazione dei centri di permanenza temporanea e dei costi di funzionamento degli stessi è stata oggetto di un approfondimento nell'ambito dei lavori del «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione», con l'audizione della dottoressa Anna Maria D'Ascenzo nella sua qualità di Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che ha avuto luogo nella seduta del 15 novembre 2005;

che la dottoressa D'Ascenzo, nel suo intervento, ha evidenziato come i costi praticati nei vari centri di permanenza temporanea subiscano differenze notevolissime, andando da 17,00 euro a 137,00 euro (espresse in lire 35.000 e lire 275.000) e che il Governo era intenzionato a stabilire criteri per rendere uniformi, per quanto possibile, i relativi costi sull'intero territorio nazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano stati i criteri in base ai quali è stata scelta la ditta Minerva con un costo più che doppio rispetto ad un'altra ditta concorrente;

se non si ritenga opportuno verificare se corrisponda al vero che una ditta è stata oggetto di pressioni per ritirarsi dalla gara di appalto.

(4-10203)

(15 febbraio 2006)

RISPOSTA. – L'affidamento in convenzione della gestione del Centro di permanenza temporanea di Gradisca d'Isonzo è stato curato dalla Prefettura di Gorizia con l'approssimarsi della data di ultimazione dei relativi lavori, prevista per il mese di dicembre 2005.

A tal fine, la stessa Prefettura, in conformità alle «linee guida» per la gestione del suddetto Centro, diramate dal Ministero dell'interno con circolare n. 3154/D.C.S. 11.6 del 27 novembre 2002, individuava dieci ditte e le invitava a partecipare alla trattativa privata per l'affidamento.

Nei termini di tempo fissati, pervenivano tre distinte e separate offerte, che venivano esaminate da parte dell'apposita Commissione costituita per giudicare la validità delle domande, la quale attribuiva a ciascuna offerta un punteggio calcolato sulla base di quanto previsto dalla lettera d'invito, stabilendo la relativa graduatoria.

Al termine dell'esame, la Commissione riteneva necessario procedere ad una più approfondita analisi delle offerte presentate, chiedendo a tutte e tre le ditte partecipanti ulteriori chiarimenti sotto il profilo della qualità, della tipologia e della copertura di una serie di servizi aggiuntivi, al fine di determinare l'offerta complessivamente più vantaggiosa, da valutarsi non solo in termini di maggior ribasso.

Valutati tutti gli elementi di cui sopra, la stessa Commissione, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalle ditte partecipanti e dei punteggi indicati nella lettera di invito mutuati dalle direttive ministeriali, proponeva, quindi di aggiudicare i servizi in trattativa alla Minerva s.c.p.a. per un prezzo *pro capite* e *pro die* di 75,12 euro con la quale, in data 13 dicembre 2005, veniva sottoscritta apposita Convenzione.

Si aggiunge, al riguardo, che, ai fini dell'aggiudicazione, i requisiti della competenza e delle esperienze specifiche della ditta aggiudicataria sono stati ampiamente esaminati e verificati dalla Prefettura con esaustiva visura camerale e con riserve informative di tutti gli organi di polizia che hanno consentito di accertare l'idoneità della struttura societaria e la completa organizzazione dei servizi da espletare presso il Centro.

Per quanto concerne gli altri argomenti toccati dal documento parlamentare, si osserva che la finalità relativa al contenimento degli oneri di spesa per il funzionamento dei centri per immigrati extracomunitari era stata già presa in considerazione dal Ministro dell'interno che, con propria direttiva dell'8 gennaio 2003, aveva disposto l'armonizzazione dei servizi e dei costi sulla base di apposite «Linee guida e convenzioni tipo per la gestione di centri di permanenza temporanea e di centri di identificazione (già di accoglienza)».

La volontà di perseguire detta finalità risulta, peraltro, confermata dalla disposizione contenuta nel comma 14 della «Legge finanziaria

2006» nella parte in cui si prevede che «al fine di conseguire un contenimento della spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture (...) con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALIA

(13 aprile 2006)

SALERNO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso: che nei confronti dell'interrogante furono compiuti alcuni atti di intimidazione nei giorni di settembre con introduzione notturna di sconosciuti nei propri domicili politici ed abitativi, con atti di vandalismo intimidatorio e spregiativo;

che a seguito di tali atti, particolarmente pericolosi per le persone che abitano e transitano in questi domicili, è stata dall'interrogante presentata regolare denuncia di questi fatti alle rispettive Procure di Torino e Biella come sedi, la prima del domicilio abitativo e, la seconda, come capoluogo del proprio collegio elettorale;

rilevata l'indispensabilità, per il normale procedere della vita quotidiana e per il corretto e democratico rapporto tra l'amministrazione della giustizia e l'interrogante, che permane pur sempre un normale cittadino seppur con particolari funzioni istituzionali, di una legittima risposta alle necessarie attese di chiarimento relative a tali fatti, che rappresentano obiettivamente inquietudine e preoccupazione,

si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati e, nel caso siano state avviate indagini in relazione agli esposti presentati dall'interrogante dalle Procure di Torino e Biella, in quale fase si trovino.

(4-09544)

(19 ottobre 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione, la Procura della Repubblica di Torino ha comunicato che sono attualmente in corso due procedimenti penali a carico di ignoti riguardanti i fatti in questione.

Quanto al procedimento penale 112393/04 Mod. 44, le indagini hanno per oggetto il delitto di furto, perpetrato tra le ore 18.00 e le successive ore 22.30 del 19 settembre 2004, quando ignoti si erano introdotti, mediante effrazione, nei locali adibiti a studio professionale del senatore Salerno e, dopo averli rovistati, avevano fatto ingresso nel confinante appartamento del nucleo familiare della sorella detenutrice, ivi sottraendo monili (un paio di orecchini ed una catenina d'oro).

Gli autori del fatto hanno lasciato evidenti segni di effrazione della porta d'accesso allo studio professionale. La circostanza, unitamente al fatto che i responsabili si limitarono a sottrarre monili, senza rivolgere attenzione alla documentazione di natura politica presente nei locali, hanno indotto gli investigatori a ritenere l'episodio ascrivibile a fatto di comune malavita.

Tuttavia, l'accadimento può trovare diversa chiave di lettura a fronte di quanto avvenuto soltanto tre giorni dopo e che determinò l'instaurarsi del procedimento penale n. 112398/04 Mod. 44 a carico di ignoti.

Infatti, il 22 settembre 2004 ignoti fecero nuova irruzione nello studio professionale, in tale occasione, con probabilità, riuscendo ad entrare da una porta finestra posta su un balcone e dopo aver alzato la tapparella (senza però lasciare segno alcuno). Nella circostanza, gli ignoti non sottrassero alcunché, imbrattando le mura ed alcuni suppellettili con inchiostro.

Ovvia, dunque, la natura «politica» dell'irruzione, quale gesto intimidatorio nei confronti del senatore.

Per entrambi i procedimenti sono in corso le indagini da parte della Procura generale le quali, allo stato, non hanno dato però esito.

La Procura della Repubblica di Biella ha dal canto suo riferito che presso detto ufficio risulta un'iscrizione, nel registro degli atti non costituenti reato Mod. 45, di un sollecito relativo ad una denuncia contro ignoti per il reato di danneggiamento, consumato in Torino, presentata dal senatore Salerno alla Questura di Torino, per la quale il pubblico ministero ha disposto in data 18 febbraio 2005 il non luogo a provvedere.

La Prefettura di Torino ha infine fatto presente che attualmente l'abitazione del parlamentare è oggetto di vigilanza generica radiocollegata.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 6 giugno 2005 Adriano Ascoli, un tecnico informatico di Pisa, è stato arrestato con l'accusa di fiancheggiamento, sulla base di dichiarazioni rese da una «collaboratrice» nel quadro delle indagini sulle nuove BR e rinchiuso nel carcere Don Bosco della stessa città;

il detenuto è stato sottoposto al regime di isolamento essendo classificato con indice EIV (elevato indice di sorveglianza);

a fronte di ipotesi di un suo possibile trasferimento in un carcere di massima sicurezza, lontano dalla sua città e soprattutto dalla famiglia, l'Ascoli ha iniziato uno sciopero della fame, che ha sospeso solo dopo aver ottenuto dai Gip di Roma un parere favorevole alla sua permanenza nel carcere pisano;

la notte precedente il pronunciamento del Tribunale del riesame, il detenuto è stato trasferito, senza preavviso, nel carcere napoletano di Pog-

gioreale e rinchiuso nel padiglione «Venezia», dove si applica l'«isolamento diurno»;

il trasferimento, deciso dal DAP, si basa sulla motivazione che il detenuto deve passare la carcerazione in una sezione EIV, non prevista nel carcere pisano;

a Poggioreale l'Ascoli subisce un trattamento che corrisponde ad un indice di pericolosità più elevato rispetto al suo codice EIV, non essendo tale struttura carceraria predisposta per accogliere gli indici EIV;

il trasferimento impone alla famiglia enormi disagi ed elevati costi economici, a fronte di regole carcerarie particolarmente vessatorie anche nei confronti delle famiglie dei detenuti;

considerato che:

l'Ascoli ha reso dichiarazioni pubbliche contrarie alla lotta armata; nulla è risultato a suo carico dopo che è stato sotto osservazione per tre anni,

si chiede di sapere:

perché Adriano Ascoli, per il quale il Pubblico Ministero e il Gip avevano dato il nulla osta per la permanenza nel carcere di Pisa, sia stato improvvisamente trasferito per via amministrativa nel carcere di Poggioreale, poche ore prima del pronunciamento del Tribunale del riesame;

perché sia stato trasferito in una struttura carceraria non predisposta per l'indice EIV;

perché, anche per i detenuti in custodia cautelare, non si applichi il «principio di territorialità».

(4-09286)

(14 settembre 2005)

RISPOSTA. – Si rappresenta che il sig. Adriano Ascoli si trova attualmente ristretto presso la Casa circondariale di Napoli Poggioreale in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma per il reato di associazione eversiva e banda armata, trattandosi di presunto appartenente al gruppo denominato «brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente». In considerazione della particolarità dei reati ascritti e della pericolosità sociale, il soggetto è stato inserito nel circuito penitenziario denominato ad elevato indice di vigilanza (E.I.V.).

In data 6 luglio 2005 il detenuto veniva trasferito dalla Casa circondariale di Pisa alla attuale sede partenopea, in quanto nella Regione Toscana non vi erano posti disponibili presso l'unico Istituto dotato di sezione idonea al contenimento di detenuti aventi analoga classificazione. Posto quanto precede, la Casa circondariale di Poggioreale è risultata essere la sede penitenziaria, dotata di sezione E.I.V., più vicina alla residenza dei familiari del ristretto, nonché la migliore allocazione in ordine alle esigenze processuali.

Da ultimo si precisa che l'inserimento di un detenuto nel circuito penitenziario in questione non comporta alcun *deficit* sul piano trattamentale

o in relazione a qualsivoglia ulteriore opportunità, ma solo una maggiore attenzione custodiale connessa alla pericolosità dei soggetti così come denotata in ragione della tipologia dei reati ascritti.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(27 aprile 2006)

TREMATERA. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.* – Premesso che:

con decreto legislativo n. 178 del 1998 è stato istituito il corso di laurea in Scienze Motorie, con lo specifico compito di formare operatori idonei «alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione di attività motorie a carattere educativo, ludico o sportivo, compensativo-adattativo-preventivo»;

gli obiettivi formativi del predetto corso di laurea vengono individuati nel possesso di competenze relative alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione ed alla gestione di attività motorie a carattere educativo, ludico o sportivo, compensativo-adattativo-preventivo, finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, con attenzione alle rilevanti specificità di genere;

i laureati nel corso di laurea specialistica sono chiamati a svolgere funzioni di elevata responsabilità nei predetti ambiti;

l'attività lavorativa specifica dei laureati in Scienze Motorie si può espletare sia nel settore privato che in quello pubblico, con particolare riferimento alle strutture sanitarie ed a quelle tecnico-riabilitative convenzionate;

a tutt'oggi la categoria dei laureati in Scienze Motorie, anche con laurea specialistica quinquennale, viene esclusa dalla possibilità di accedere a concorsi e a rapporti di lavoro con strutture pubbliche o convenzionate,

si chiede di sapere quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo in ordine al riconoscimento del diritto dei laureati in Scienze Motorie di poter accedere, nel rispetto delle loro competenze specifiche, in ambito lavorativo pubblico o convenzionato.

(4-09384)

(21 settembre 2005)

RISPOSTA. – Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante rappresenta il problema dei laureati in scienze motorie, anche con laurea specialistica quinquennale ai quali non è consentito accedere sia ai concorsi che ai rapporti di lavoro con strutture sanitarie o tecnico riabilitative pubbliche o convenzionate nonostante gli obiettivi formativi del corso siano finalizzati

allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlate.

Al riguardo si fa presente che la normativa attualmente vigente non prevede per la laurea specialistica in scienze motorie alcuno sbocco in campo sanitario.

Ciò in quanto la formazione che si consegue con questo corso di laurea differisce notevolmente da quelle riconosciute nell'ambito sanitario.

Queste ultime, infatti, si svolgono presso le facoltà di medicina; il loro ordinamento didattico è definito con il Ministero della salute che, avendo competenza anche in merito alla collocazione di questi professionisti nel mercato del lavoro, programma l'accesso ai corsi sulla base del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si precisa, inoltre, che a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione il Ministero della salute non ha più la competenza ad individuare e regolare con propri provvedimenti, nuove figure professionali dell'area sanitaria.

Per far rientrare i laureati in Scienze motorie nell'ambito delle professioni sanitarie occorrerebbe, pertanto, come indicato dall'interrogante, un atto di normazione primaria oppure, qualora fosse definitivamente approvato il disegno di legge n. 3236 sulle professioni sanitarie, attualmente in discussione al Senato, bisognerebbe seguire la diversa procedura da questo prevista per la creazione di nuove figure sanitarie.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MORATTI

(2 febbraio 2006)
